



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BARLETTA

Via C. Colombo, 30 - Tel. 0883/531020

e-mail cpbarletta@mit.gov.it - PEC cp-barletta@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA n. (leggasi protocollo informatico)

PORTO DI TRANI – EVENTO TIM BATTITI LIVE 2026

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta:

- CONSIDERATI** i tavoli tecnici tenutisi il 18 giugno 2026 ed il 23 Giugno 2026 presso gli Uffici della Questura di Barletta Andria Trani, nonché le correlate intense raggiunte e la necessità di interdire lo specchio acqueo ed i flussi portuali per consentire il regolare svolgimento in sicurezza dell'evento televisivo denominato "TIM BATTITI LIVE" presso il Porto di Trani (Piazza Quercia, Piazza Plebiscito e via Statuti Marittimi) da mercoledì 24 giugno al 28 giugno 2026;
- VISTA** l'attivazione C.O.C. per lo svolgimento della manifestazione in parola con l'Ordinanza Sindacale n. 16 in data 19.06.2026 del Comune di Trani;
- VISTA** l'Ordinanza dirigenziale della Polizia Locale, sicurezza e mobilità urbana della Città di Trani n. 451 in data 22.06.2026 con la quale disciplina la viabilità, la realizzazione della mobilità urbana, allestimento scenico e posa in opera di infrastrutture tecnologiche in occasione della manifestazione televisivo in parola;
- VISTO** il sopralluogo effettuato presso il porto di Trani in data 22 giugno 2026 tra la Capitaneria di Porto di Barletta e il ROAN della Guardia di Finanza;
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 17 in data 22.06.2026 del Comune di Trani con la quale attua le misure di safety prescritte a seguito delle valutazioni dei fattori di vulnerabilità delle manifestazioni temporanee;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63, 64 e 81 del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- CONSIDERATA** che l'evento in parola comporterà un afflusso eccezionale di persone, sia a terra che a mare per via della vicinanza del palco allo specchio acqueo portuale, situazione che potrebbe portare al verificarsi di anomalo traffico pedonale (sulle banchine) e navale (nel bacino portuale di Trani) nelle serate dei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 giugno 2026;

VISTA

la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità marittima, volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione dello svolgimento della manifestazione di che trattasi, nonché interdire lo specchio acqueo del porto ed i relativi flussi in ingresso/uscita/sosta;

RENDE NOTO

che nei giorni 24, 25, 26, 27 e 28 giugno 2026 dalle ore 19.30 circa fino alle ore 01.00 circa, nel Porto di Trani (Piazza Quercia, Piazza Plebiscito e via Statuti Marittimi), si terranno spettacoli musicali nell'ambito della manifestazione denominata **“TIM BATTITI LIVE 2026”**. **Per quanto sopra, ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale,**

ORDINA

Articolo 1

Interdizione dello specchio acqueo

Nei giorni di cui al *“RENDE NOTO*, durante l'effettuazione dell'evento televisivo in premessa citata, nello specchio acqueo del bacino interno del porto compreso tra la congiungente della testata del Molo S. Nicola e la Testata del Molo Sant'Antonio del porto di Trani, come si evince dall'allegato stralcio planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza lo specchio acqueo del bacino portuale di Trani sarà **interdetto al transito, alla sosta, ed a qualsivoglia attività marittima subacquea e/o di superficie**, allo scopo di evitare intralcio e/o nocumento alla manifestazione in parola.

Articolo 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'*articolo 1*:

- a) i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle Forze di polizia;
- b) le unità del servizio 118 e del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;
- c) Le unità da pesca per motivi strettamente connessi alle rispettive attività lavorative;
- d) le eventuali unità da diporto di rientro in porto e destinate al proprio posto di ormeggio assegnato, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di ormeggio stesso;
- e) eventuali necessità di accesso all'area portuale saranno opportunamente ponderate da questa Autorità Marittima.

Articolo 3

Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità navali in transito in prossimità dei limiti esterni dello specchio acqueo interdetto ai sensi dell'art. 1 comma 1 della presente Ordinanza, devono procedere prestando massima attenzione, tenendosi a debita distanza dallo stesso e adottando eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 4

Disposizioni finali

- a) La presente ordinanza viene rilasciata a soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare previste dal vigente Codice della navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre autorità/organismi necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.

Articolo 5

Sanzioni e pubblicità

1. Questa Amministrazione Marittima resta manlevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni di qualsiasi natura e genere che derivassero a persone o cose durante l'uso delle aree oggetto della presente ordinanza e durante lo svolgimento della manifestazione in questione, nonché dal mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
2. I trasgressori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri fattispecie penalmente rilevanti e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento condotto, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 53 del D.lgs. n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora l'illecito sia stato commesso con una unità da diporto.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Ufficio e dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco?ufficio=314727> .

Barletta, (vedasi protocollo informatico).

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Valerio Massimo ACANFORA

ALLEGATO: STRALCIO PLANIMETRICO SPECCHIO ACQUEO PORTO DI TRANI

